ISTITUZIONE PRESSO LA REGIA ACCADEMIA NAVALE DI LIVORNO DI CORSI PRELIMINARI NAVALI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELLA REGIA MARINA PER STUDENTI UNIVERSITARI

Art. 4

Gli inscritti ai corsi preliminari navali non seguono i corsi allievi ufficiali di complemento per studenti universitari del Regio esercito.

Essi, se non hanno usufruito della sessione autunnale degli esami universitari, sono ammessi a sostenere tali esami a febbraio in sessione straordinaria.

Versione in vigore dal 8 agosto 1937, non più in vigore dal 1 novembre 1937 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione presso la Regia accademia navale di Livorno di corsi preliminari navali allievi ufficiali di complemento della Regia marina per studenti universitari
Estremi	Legge 3 giugno 1937, n. 1165
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1937

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-presso-la-regia-accademia-navale-di-livorno-di-corsi/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it